

N. 00200/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2011, proposto da:

Eupremio Malorzo, Piero Belletti e Giorgio Aimassi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Fenoglio e Mia Callegari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Susa, 35;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Torino, piazza Castello, 165;

per l'esecuzione del giudicato

derivante dalla sentenza n. 1896/2010, resa dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in data 17 dicembre 2010, depositata in data 29 dicembre 2010, notificata alla Regione Piemonte in data 9 marzo 2011 e passata in giudicato in data 9 maggio 2011;

e, ove occorra,

per la nomina di un commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21 e 114 del Codice del processo amministrativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 16.09.2011 i sig.ri Malorzo Eupremio, Belletti Piero ed Aimassi Giorgio, promotori e primi firmatari del referendum per l'abrogazione parziale della legge Regione Piemonte n. 60/79 e successive modificazioni con oggetto "Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia", hanno agito dinanzi al Tribunale per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1896/2010 con la quale la Corte d'Appello di Torino, il 29.12.2010, respingendo l'impugnazione proposta dalla Regione Piemonte, aveva confermato la sentenza n. 6156/08 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato "la sussistenza e l'attualità del diritto soggettivo pubblico alla prosecuzione del processo referendario promosso con la richiesta di referendum abrogativo depositata il 13 aprile 1987".

Il 7.10.2011 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte deducendo

l'inaammissibilità, l'irricevibilità e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso avverso.

Alla camera di consiglio del 25.01.2012 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza n. 1896/2010 della Corte d'Appello di Torino lamentando l'omessa riapertura da parte della Regione Piemonte della procedura referendaria in relazione alla legge regionale sulla caccia, nonostante il passaggio in giudicato (il 9.05.2011) della sentenza che aveva riconosciuto il loro diritto soggettivo pubblico, in qualità di soggetti promotori, alla prosecuzione del processo referendario e l'invio da parte loro della diffida del 16.03.2011.

La domanda è fondata e deve essere accolta: pur riconoscendo la discrezionalità della Regione nella scelta (all'interno dell'arco temporale stabilito dalla legge regionale n. 352/1970, 15 aprile – 15 giugno) del giorno di svolgimento della consultazione ed il potere del Presidente della Giunta Regionale di adottare il decreto di fissazione della data del referendum tra il 50° ed il 70° giorno anteriori alla consultazione stessa, deve, in verità, affermarsi che la mancanza di qualsiasi risposta da parte della Regione alle richieste rivolte dai ricorrenti di far ripartire il procedimento e l'omessa comunicazione di qualsiasi informazione al riguardo rappresentano, nell'imminenza dell'unico periodo utile per tali adempimenti, un'ottemperanza al giudicato della sentenza della Corte d'Appello che ha, appunto, riconosciuto, come detto, "la sussistenza e l'attualità del diritto soggettivo pubblico alla prosecuzione del processo referendario".

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, dunque, essere ordinato

alla Regione di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1896/2010 con l'adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di fissazione della data di svolgimento del referendum entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza viene nominato sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Torino (con facoltà di delegare funzionario della Prefettura di Torino) che, ad istanza dei ricorrenti, provvederà nei successivi 30 giorni.

Con apposito decreto sarà liquidato il compenso del Commissario ad acta previa richiesta.

Le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico della Regione Piemonte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l'effetto, ordina alla Regione Piemonte di dare esecuzione alla sentenza Corte d'Appello di Torino n. 1896/2010 con l'adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di fissazione della data di svolgimento del referendum entro 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica della presente decisione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Torino (con facoltà di delegare funzionario della Prefettura di

Torino) che, a istanza dei ricorrenti, provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- condanna la Regione Piemonte al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di euro 1500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)